



CIRCOLARE N° 41 DEL 30 NOVEMBRE 2012

IL 1 DICEMBRE 2012 :

- **Regolamento 1272/2008 (CLP): Scadenza per l'etichettatura CLP delle sostanze "a scaffale"**

Si ricorda che a decorrere dal 1 dicembre 2012 non sarà più applicabile la deroga (art. 61 comma 4 CLP) che consentiva di non etichettare e imballare secondo CLP le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE, che erano state immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010 (le cosiddette sostanze "a scaffale").

Ricordiamo che ai fini del regolamento CLP si intende per immissione sul mercato l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. Anche l'importazione è considerata un'immissione sul mercato. In deroga al art. 62 comma 2 del regolamento CLP (che prevedeva l'applicazione dei titoli II, III e IV alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2010), infatti, per tali sostanze non valeva l'obbligo di rispettare i requisiti CLP per etichetta e imballo, solo fino al 1° dicembre 2012. A partire da tale data, anche queste ultime sostanze dovranno essere rietichettate e reimballate.

Sull'argomento vedasi anche il proseguo della circolare.

- **Applicazione per le sostanze del Regolamento 286/2011 – 2° ATP del reg. CLP**

Il 1 dicembre 2012 diventerà applicabile per le sostanze il reg. 286/2011 del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si ricorda che nelle disposizioni transitorie dell'art. 2 esso recita che in deroga all'articolo 3, secondo paragrafo [cioè l'applicazione del regolamento per le sostanze a decorrere da 1 dicembre 2012 e per le miscele a decorrere dal 1 giugno 2015]:

1. prima del 1 dicembre 2012 e prima del 1 giugno 2015 le sostanze e le miscele possono, rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Il regolamento era già applicabile per le sostanze prima del 1 dicembre 2012 ed è già applicabile per le miscele prima del 1 giugno 2015.

2. per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2012 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2014.

Relativamente all'etichettatura e imballaggio delle sostanze è prevista una deroga all'etichettatura e imballaggio in conformità al regolamento stesso fino al 1 dicembre 2014, ma solo per le sostanze etichettate e imballate secondo il CLP immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2012. Le sostanze a scaffale che non

risultassero ad oggi etichettate e imballate secondo il CLP, dal primo dicembre 2012 dovranno essere etichettate e imballate secondo i criteri del reg. 286/2011.

3. per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 non sussiste l'obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1 giugno 2017.

L'art. 61 comma 4 del reg. CLP prevedeva già per le miscele le seguenti deroghe:

- ⇒ Fino al 1 giugno 2015 per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 dicembre 2010 è ammessa la etichettatura e imballaggio secondo la dir. 1999/45.
- ⇒ Dal 1 giugno 2015 vi è una deroga di ulteriori due anni per le miscele a scaffale immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, per le quali sarà ancora ammessa la medesima etichettatura e imballaggio, poi dal 1 giugno 2017 dovranno essere etichettate e imballate secondo i criteri del CLP.

Con l'applicazione del reg. 286/2011 alle miscele (obbligatoria dal 1 giugno 2015) si introduce una ulteriore deroga che prevede la facoltà di non etichettare e imballare in conformità al regolamento stesso fino al 1 giugno 2017 le miscele etichettate e imballate sia ancora come 1999/45 che come CLP e immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015. In altre parole:

- ⇒ per le miscele si potrà mantenere la vecchia etichettatura (1999/45) fino al 1 giugno 2015,
- ⇒ per le miscele a scaffale immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015 si potrà mantenere la vecchia etichettatura (1999/45) o quella secondo il CLP (volontaria) anche fino al 1 giugno 2017 (deroga di due anni),
- ⇒ poi dal 1 giugno 2017 le miscele dovranno essere etichettate e imballate secondo i criteri del reg. 286/2011.

- **Regolamento n. 453/2010: Termine della deroga che consentiva l'utilizzo di schede di sicurezza non conformi all'allegato I del regolamento**

- ⇒ Secondo quanto prescritto dall'art. 2 comma 6 del regolamento (UE) n. 453/2010, a partire dal 1 dicembre 2012, non sarà più applicabile la deroga che consentiva l'utilizzo di SDS ancora conformi all'allegato II del REACH per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010, per le quali non valeva l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'art. 61 comma 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- ⇒ Analogamente, secondo quanto prescritto dall'articolo 2 (comma 7) del regolamento (UE) n. 453/2010, non sarà più applicabile la deroga che consentiva l'utilizzo di SDS ancora conformi all'allegato II del REACH per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 dicembre 2010.

In entrambi i casi, dal 1 dicembre 2012 le schede di sicurezza dovranno essere redatte secondo le prescrizioni dell'allegato I del reg. 453/2010.